

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **83/1980** (ECLI:IT:COST:1980:83)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **20/03/1980**; Decisione del **05/06/1980**

Deposito del **11/06/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **16279**

Atti decisi:

N. 83

ORDINANZA 5 GIUGNO 1980

Deposito in cancelleria: 11 giugno 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 166 del 18 giugno 1980.

Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme sui programmi e sul coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Modalità di determinazione della indennità di espropriazione e di occupazione), promosso con ordinanze emesse il 22 dicembre 1976 dal Tribunale di Napoli, il 19 febbraio 1979 dal Tribunale di Firenze, il 28 febbraio e il 4 aprile 1979 dalla Sezione di Corte d'Appello di Campobasso, il 22 settembre e il 13 novembre 1978 dalla Corte d'Appello di Bologna (n. 3 ordinanze), il 16 febbraio 1979 dalla Corte d'Appello di Firenze e il 14 e il 4 maggio 1979 dalla Corte d'Appello di Lecce, iscritte rispettivamente al n. 429 del registro ordinanze 1977 e ai nn. 482, 533, 583, 633, 634, 635, 642, 656 e 701 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 306 del 1977 e nn. 230, 251, 291, 318, 310, 325, 332 e 338 del 1979.

Visti gli atti di costituzione della Soc. Coop. A. Murri, della S.p.a. Fiord, della Soc. Coop. La Fornace, di Garulli Franco, dalla S.p.a. Cave Reno e del Comune di Bologna, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1980 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, concernenti i criteri per la determinazione delle indennità relative ad immobili espropriati per pubblica utilità.

Considerato che le norme stesse sono state dichiarate illegittime con la sentenza del 25 gennaio 1980, n. 5 di questa Corte e che pertanto le stesse hanno cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti a questa Corte.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10 sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe in relazione agli artt. 3,36,42 e 53 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.